

Codice penale del 19 ottobre 1930 -

Codice penale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930 - supplemento ordinario

Articolo 648 bis - Riciclaggio.

In vigore dal 1 gennaio 2015

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. (1)

(1) Ai sensi dell'art. 7 L. 31 maggio 1965 n. 575, come modificato dall'art. 7 L. 11 agosto 2003 n. 228 le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.